

Parleremo di:



- Le varie forme di maltrattamento
- Reati procedibili a querela e d'ufficio
- Bullismo e cyberbullismo
- Violenza tra minori e coinvolgimento delle famiglie
- Alcuni consigli per gli insegnanti
- Pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio
- Privacy e rapporti con la famiglia
- La denuncia e cosa accade dopo
- Timori degli operatori
- Alcuni esempi per ragionare insieme

Forme di violenza

Reati corrispondenti (procedibili d'ufficio)

Maltrattamento fisico

Mutilazioni Genitali
Femminili

Maltrattamento psicologico

Violenza assistita

Abuso sessuale
Sfruttamento sessuale
Abuso on line
Patologia delle cure
(Bullismo e cyberbullismo)

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA (art. 572 c.p.): condotte non occasionali da parte di genitore o parente che sono lesive dell'integrità fisica o psichica della persona (tali condotte "lesive" sono state meglio definite come "quei comportamenti che rendono abitualmente dolorose le relazioni familiari" dalla sentenza 16.10.92 della Corte di Cassazione).

Forme di violenza

Reati corrispondenti (procedibili d'ufficio)

Maltrattamento fisico
Mutilazioni Genitali
Femminili
Maltrattamento psicologico
Violenza assistita
Abuso sessuale
Sfruttamento sessuale
Abuso on line
Patologia delle cure
(Bullismo e cyberbullismo)

ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE

(art. 571 c.p.):
infliggere al minore, in modo non occasionale, punizioni immotivate o che si pongono al di là dei poteri educativi riconosciuti ai genitori (il genitore ha il dovere di educare il figlio ma deve farlo nel rispetto della sua personalità e senza soffocarne le potenzialità individuali).

Forme di violenza

Reati corrispondenti (procedibili d'ufficio)

Maltrattamento fisico
Mutilazioni Genitali
Femminili
Maltrattamento psicologico
Violenza assistita
Abuso sessuale
Sfruttamento sessuale
Abuso on line
Patologia delle cure
(Bullismo e cyberbullismo)

Il bullismo in sé non è un reato, posto che nessuna disposizione se ne occupa esplicitamente, ma può comportare la commissione di reati quali la violenza privata, l'estorsione, ingiuria, la diffamazione, gli atti persecutori e discriminatori a sfondo razziale, politico o sessuale, la violenza fisica e/o sessuale, la realizzazione e diffusione di materiale pedopornografico, gli atti vandalici e di danneggiamento la detenzione a fine di spaccio e la cessione a qualunque titolo di stupefacenti.
Nel 2017 è stata anche approvata una legge contro il cyberbullismo


Che cosa si intende per abuso all'infanzia

5

"Per abuso all'infanzia e maltrattamento debbono intendersi tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportino un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere" (OMS, 2002)

1) Il maltrattamento

6



Fisico: se il bambino subisce lesioni fisiche

Psicologico: se il bambino è svalutato, umiliato, denigrato, sottoposto a sevizie psicologiche in modo continuato e duraturo nel tempo

In concreto riguarda tutti i comportamenti sia attivi o omissivi che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute fisica o psichica del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità, nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia e potere



*Luigi ha dieci anni e nel tema dal titolo “racconta la tua famiglia”
descrive il padre: il mio papà arriva spesso a casa la sera molto
arrabbiato perché guadagna poco e non bisogna mai contraddirlo. Delle
volte picchia la mamma se non è pronta la cena. Io ho paura di lui.*

Cosa è meglio fare ?

Maltrattamento psicologico

8

- Più difficilmente rilevabile.
- Diventa rilevante per la segnalazione all'Autorità giudiziaria o al Servizio sociale se si sospetta una psicopatologia non trattata dai genitori o negata o se il genitore, debitamente informato e aiutato continua a porre in essere comportamenti che incidono negativamente su:
 - la stima e la valutazione di sé
 - La percezione degli altri e del mondo
 - Relazione con i coetanei

2) Patologia delle cure



Ipercure:

cure carenti rispetto ai bisogni fisici e psicologici propri del momento evolutivo del bambino

Es abuso di farmaci

Discuria:

Cure distorte e inadeguate


Es.: ipertrotettività ,
accudimento tipico di fasi evolutive precedenti

Incuria:

Cure fisiche insufficienti (es. cibo, igiene, indumenti, cure mediche etc) e scarsa attenzione ai bisogni emotivi e affettivi del bambino (evasione scolastica)

3) Abuso sessuale

10



Extrafamiliare

spesso associato a incuria fisica o psichica familiare che ha facilitato l'adescamento del minore

Intrafamiliare

da parte di genitore, convivente dello stesso, fratello o sorella anche extradomestico (zii, cugini, nonni)

Cosa si intende per abuso sessuale

11

- Si intende il coinvolgimento di soggetti immaturi e dipendenti in attività sessuali con assenza di completa consapevolezza e possibilità di scelta in violazione dei tabù familiari o della differenza generazionale agito da familiari, conoscenti, estranei
- Non è necessaria la costrizione né l'atto sessuale completo; bastano baci, toccamenti, sfregamenti) delle parti intime in modo da soddisfare i bisogni sessuali dell'adulto



Cosa è meglio fare ?

Elena ha 12 anni e ha raccontato alla prof di religione che il cugino di 17 anni di Milano da un po' di tempo quando viene a trovare gli zii, poi dorme nella camera con lei e le chiede di essere toccato e di fare sesso orale. Lei non vorrebbe farlo ma poi cede alle insistenze e non ha il coraggio di dirlo ai genitori.

Angela ha 5 anni e frequenta la scuola materna. I genitori si sono separati da un anno e la mamma con Angela si è trasferita recentemente in un altro quartiere. La separazione tra i genitori è molto conflittuale e la madre ha denunciato il padre per maltrattamenti su di lei. Inoltre la madre ha deciso di cambiare durante l'anno la scuola materna per incompatibilità con le insegnanti che ritiene incompetenti.

La bimba dopo la separazione dei genitori vede il padre due volte al mese. Angela è molto socievole con le insegnanti e con i compagni e spesso vuole il contatto fisico con abbracci, baci, carezze.

Una mattina a scuola si allontana e va verso il bagno dove si spoglia completamente tornando poi nuda dalle maestre dicendo che il babbo le ha detto che bisogna stare nudi in casa perchè si sta meglio.

Le maestre le spiegano che tutti a scuola stanno con i vestiti per non sporcarsi.

La scuola informa il Servizio Sociale della situazione e il nucleo non è conosciuto.

Qualche giorno dopo però Angela si spoglia di nuovo e costringe una compagna a fare altrettanto. Dice alle insegnanti che a casa col babbo tutti sono nudi.

Cosa è meglio fare?

Bullismo

Con il termine bullismo (dall'inglese "bullying") si intende un'oppressione psicologica, verbale o fisica, continuata nel tempo, perpetrata da una persona o un gruppo di persone più potente nei confronti di un'altra persona percepita come più debole, che non sa o non può difendersi.

Spesso non gli si attribuisce molta importanza perché lo si confonde con i normali conflitti fra coetanei, mentre il bullismo è caratterizzato da alcuni fattori:

- Intenzionalità di fare del male e mancanza di compassione
- Persistenza e frequenza degli episodi
- Asimmetria di potere tra il bullo e il bersaglio



Giovanni di 6 anni è timido e vagamente effeminato. I compagni lo chiamano sempre Giovanna anche in presenza dell'insegnante e tutti ridono. Un giorno Giovanni esasperato per la situazione lancia un libro contro la finestra della classe che va in frantumi e ferisce un compagno seduto vicino.

Cosa è meglio fare ?

Gli effetti del bullismo possono avere intensità diversa.

Possono variare e includere:

- ✓ Perdita di autostima, sicurezza e fiducia in sé e negli altri
- ✓ Atteggiamento distratto e nervoso
- ✓ Isolamento ed allontanamento dal resto della classe
- ✓ Difficoltà di concentrazione e scarso rendimento scolastico
- ✓ Paura e rifiuto della scuola, assenteismo

Tra gli effetti più gravi si possono includere:

- ✓ Depressione
- ✓ Autolesionismo
- ✓ Ansia sociale e attacchi di panico
- ✓ Disturbi psicosomatici (allergie, disturbi alimentari...)
- ✓ Tentativi di suicidio

Chi è il cyberbullo

Un'età compresa tra i 12 e i 16 anni, un'immagine da bravo studente, una competenza informatica superiore alla media, incapacità a valutare la gravità delle azioni compiute on-line: questo l'identikit del cyberbullo, che usa internet per realizzare quello che magari non riesce a vendicare nella vita reale, quello che non ha il coraggio di fare nel cortile della scuola. Si conoscono tra i banchi di scuola o nella palestra del pomeriggio. Tramite il click del mouse, i cyberbulli si sostituiscono ai compagni di classe più timidi sui social network, a nome di altri diffondono immagini e informazioni riservate tramite mms sui telefonini, raccontano particolari personali o dichiarano disponibilità sessuali a nome delle compagne.

imputabilità



Un minore che commette un reato e non ha compiuto i 14 anni NON è imputabile. In questi casi viene informato il Tribunale per i Minorenni che apre un fascicolo amministrativo o rieducativo che coinvolge il minore e i suoi genitori

Se il minore ha compiuto i 14 anni è imputabile e quindi deve sostenere un processo (minorile) se accusato di un reato o con la nuova legge sul cyberbullismo può ricevere dal Prefetto un ammonimento

Alcune ipotesi di reato

Il **cyberbullismo** si può attuare attraverso furti di identità o video registrati all'insaputa del malcapitato e poi caricati sul web; o ancora con messaggi online violenti e volgari, finalizzati ad offendere e denigrare la vittima; con la pubblicazione di informazioni personali o comunque imbarazzanti su un'altra persona.

Si pensi inoltre all'indebita raccolta e diffusione di immagini e informazioni riguardanti la vita privata di una persona (art. 615 bis c.p.), alla diffamazione (art. 595 c.p.) alle pubblicazioni oscene (art. 528 c.p.) o alla pornografia minorile (art. 600 ter c.p.).

Ragioniamo insieme



Marco di quindici anni è il più bravo della classe. Nella Ml di classe scrive e ridicolizza sempre alcuni compagni più in difficoltà di lui. Dopo una frase scritta sulla ML e rivolta ad un compagno straniero (negro del c.... non capisci nulla) la prof viene informata da un altro compagno di classe del contenuto di questi sms

Cosa è meglio fare?

Alcuni consigli agli insegnanti



Informare sempre i genitori dei contenuti del regolamento di Istituto e inserire regole precise sull'utilizzo a scuola dello smartphone e di Internet.

Informare i genitori degli obblighi derivanti dall'essere incaricati di pubblico servizio

Fare una comunicazione a inizio anno informativa sull'utilizzo dei principali social per le comunicazioni sia agli alunni che ai genitori

(scambio di info e anche opinioni SI ; scambio di foto o video di alunni in classe o in gita NO; offese o insulti o comunque frasi offensive NO)

Alcuni consigli agli insegnanti



Non permettere agli alunni o ai genitori di accedere alle proprie pagine personali dei social (es Facebook, o altro)

Di regola non essere iscritti ai gruppi classe dei genitori
Inviare le comunicazioni con mail o tramite il diario

Se un ragazzo si confida con l'insegnante su un brutto fatto che sta accadendo in classe (personale o rivolto ad altri) e ne chiede il segreto comunicargli che non è possibile visto il ruolo professionale ricoperto dall'insegnante.

Cosa fare quando un alunno/a mi racconta di subire molestie o offese o altro da uno o più compagni sui social



I principali errori nella raccolta di un racconto riguardano, in genere:

La formulazione delle domande

L'atteggiamento mentale ed emotivo assunto dall'operatore

Il comportamento dell'operatore

1) Formulazione delle domande:


Domande dirette o guidanti

Ripetizioni di domande

Utilizzo di vocaboli non usate dall'alunno e domande mal formulate



Le “tappe” verso l’azione protettiva



Da evitare



- Partire “in quarta”: dal sentire al pensare

Cosa fare:

- Trasformare i comportamenti in pensiero (funzione riflessiva).

Il primo passo ...



Nei casi di bullismo o cyberbullismo, è necessario che l'insegnante dopo attenta osservazione, confronto con i colleghi informi il referente/dirigente scolastico su quanto di preoccupante ha osservato.

Dal confronto fra insegnante- colleghi- referente scolastico, dovrebbe emergere:

- Considerazione della possibilità di affrontare la situazione nel solo contesto scolastico
- Opportunità di un collegamento tra scuola, ed i servizi territoriali per una consulenza/ confronto
- Accordo su “come procedere” nella situazione progettando la strategia d'intervento più opportuna (sia nel contesto scolastico che fuori di esso)

Il primo passo




Convocare **ENTRAMBI** i genitori (o chi ha la responsabilità educativa dell'alunno) e non essere soli durante il colloquio.

Principi dei percorsi operativi



- 1 considerazione del bambino MA anche della famiglia
- 2 gradualità dell'intervento
- 3 attivazione adeguata dei professionisti
- 4 integrazione dei ruoli e delle competenze dei professionisti (lavoro di rete multidisciplinare integrato)


Quando i genitori non collaborano...





- Non esistono sempre degli “indicatori comportamentali certi” di queste forme di maltrattamento e violenza (ad esclusione di evidenti documenti prodotti dalla vittima e di racconti circostanziati)
- E' inevitabile lavorare nella prevalente dimensione del dubbio... aspecificità dei segnali
- Prevalente dimensione: il disagio per valutare la necessità di proteggere il minore.
- L'ipotesi di reato può orientare l'attenzione verso una impropria ricerca di verità dei fatti





Mentalizzazione del dubbio



Il dubbio orienta l'attenzione verso **la ricerca di una verità dei fatti** che è pericolosa per diversi motivi:

non ci compete - ambito della A.G.

non possiamo saperlo con certezza a meno che non vi siano segni specifici
condiziona l'atteggiamento verso il minore visto SOLO come vittima

LA PRIORITA' DELL'INTERVENTO

Non è

La ricerca della verità, il bisogno di avere conferma delle proprie capacità e delle proprie di riferimento

Ma è il disagio

Pedopornografia



- Pornografia minorile (600 ter cp) che si realizza con l'utilizzo diretto del minore, oppure con il commercio del materiale pedopornografico, o di pubblicità, o cessione anche gratuita
- È reato anche immettere in rete materiale pedopornografico
- Detenzione di materiale pornografico (600 quater cp) realizzato utilizzando minorenni. Questo reato lo commettono anche minorenni che si scambiano video a contenuto sessuale (tra minorenni)

Valutazione degli indicatori

33

- Ogni segnale che si raccoglie deve essere attentamente valutato in connessione con il complesso del contesto in cui il bambino/adolescente vive, con le caratteristiche della sua personalità e con le caratteristiche della personalità dei suoi adulti di riferimento.
- Quindi, se è importante accogliere i segnali e ascoltarli, è altrettanto fondamentale non trarre subito delle conclusioni e ancor di più non passare immediatamente all'azione fidandosi delle prime impressioni.

Il ruolo della scuola

34

- gli insegnanti possono cogliere alcuni segnali di preoccupazione osservando la dinamica relazionale in classe;
- ne intuiscono altri osservando i comportamenti individuali;
- in alcuni casi raccolgono delle confidenze dirette o indirette attraverso narrazioni scritte, disegni, messaggi dei bambini o ragazzi.

Segnali

35

- è opportuno osservare il minore con continuità per poter cogliere i diversi segnali verbali e non verbali che vanno raccolti con oggettività e se possibile registrati in un testo scritto, riportando letteralmente le parole del minore e evidenziando i suoi stati d'animo durante il racconto (rabbia, calma, etc)
- Il monitoraggio della situazione deve essere costante, anche utilizzando eventuali materiali elaborati dal minore (disegni, testi scritti) che vanno conservati.

Possibili esiti

36

- E' possibile che a seguito dell'osservazione i sospetti si dissolvano senza la necessità di tradurli in segnalazione. Infatti episodi di bullismo o «brutti scherzi» possono essere superati in classe se il rapporto complessivo con i propri alunni è sano;
- ma non tenere conto di tali situazioni o sottostimarne la portata può far perdere preziose opportunità di intervenire su una situazione che potrebbe rivelarsi di rischio.

Trasparenza

37

- la “regola” metodologica è quella di informare la famiglia su tutto quanto si sta facendo, con e per il minore, possibilmente già al momento della condivisione del progetto formativo e quindi già in quel momento si farà presente che è obbligo degli insegnanti e della scuola informare i Servizi Sociali competenti e, se del caso, l'autorità giudiziaria in caso di necessità.

La collaborazione con i genitori

38

In conclusione, se la scuola riesce a cogliere i segnali di difficoltà degli alunni e studenti in una logica di prevenzione, risulta ampiamente possibile coinvolgere i genitori nel progetto di lavoro diretto a sostenere la crescita del figlio, e quindi fare in modo che siano i genitori a occuparsi del comportamento del proprio figlio e dell'utilizzo corretto dei vari social comunemente usati dai giovani.

Trattamento di dati

39

- La scuola, quale ente pubblico, può **trattare/comunicare** liberamente i dati del minore nei limiti dello svolgimento dei compiti istituzionali (artt. 18 e 19 D.Lvo 196/2003)
- Inoltre è lecito trattare i dati del minore senza il consenso dei genitori se:
 - È necessario per adempiere un obbligo previsto dalla legge (art. 24 lett. A D.lvo 196/03) es. denuncia
 - È necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo (art. 24 lett.e)

casi	Si può fare?
Colloqui tra insegnanti della stessa scuola su un alunno/a	ok
Consultazione dossier dell'alunno con altri Enti Pubblici (non Scuole)	NON possibile senza il consenso esplicito dei genitori. Tranne il Servizio Sociale territoriale.
Colloqui tra insegnanti di scuole diverse ma dello stesso Istituto	OK con il consenso dei genitori
Colloqui tra gli insegnanti e altri (Servizi sanitari, allenatori sportivi, etc)	OK con consenso dei genitori
Consulenze di esperti a pediatri e medici base servizi sociali ,Servizi Sanitari (Il Faro) per sospetto abuso	anche senza consenso... è un sospetto di abuso...



Luigina di 13 anni ha fatto alcuni autoscatti col telefonino dove è in costume da bagno e a seno nudo. Le mostra al suo fidanzatino compagno di classe che le chiede di averle. Lui poi le spedisce ad altri compagni di classe. Un'insegnante durante la pausa si avvicina ad un gruppetto di alunni incuriosita dal fatto che stanno vicini vicini ridendo e capisce che stanno guardando delle foto di una alunna della classe che dalla rapida occhiata le pare nuda. Dice ai ragazzi di smetterla e di cancellare le foto ma non le vuole vedere. Ne parla con la Dirigente scolastica che decide di non fare nulla in quanto pensa che sia stato sufficiente il richiamo dell'insegnante agli alunni affinché cancellino le foto. Luigina viene a sapere che i compagni hanno le sue foto ma non dice nulla e il giorno dopo non si presenta in classe.

Cosa è meglio fare ?

Riservatezza e segreto

42

- Il segreto d'ufficio si colloca in un'area di riservatezza ancora più profonda ed inviolabile ed è sancito come dovere da parte del codice penale (art. 326 c.p.)
- Consiste nel non rivelare a terzi i segreti appresi in ragione del proprio ufficio
- E' segreto ogni informazione che il terzo non ha diritto di conoscere al di fuori delle modalità e presupposti del diritto di accesso (art. 28 L 241/90 e art. 15 Dpr 3/57)
- Non si ha violazione se il terzo è autorizzato a conoscere i medesimi segreti

Importanza della segretezza

43

- Si segnala che soltanto la segretezza della notizia di reato potrà consentire alle autorità inquirenti la raccolta di quegli elementi di prova ulteriori rispetto alla testimonianza del minore vittima di violenza, bullismo o cyberbullismo, che potranno “deresponsabilizzare” quest’ultimo, evitando o quanto meno riducendo notevolmente il suo coinvolgimento nel processo e il “peso” della sua testimonianza.

Riservatezza e protezione del minore

44

- In ragione dell'interesse prioritario del minore (Conv. ONU), in caso di sospetto abuso intrafamiliare, venendo in gioco la salvaguardia della vita dello stesso, è possibile uno scambio di informazioni (preliminare alla segnalazione) con i servizi sociali di notizie sui minori, senza necessità del consenso dei genitori.

Il dubbio

45

In caso di dubbio, in realtà molto frequente, è' consigliabile che l'insegnante sia accompagnato nella segnalazione/ denuncia dal dirigente scolastico, (segnalazione qualificata)

Denuncia e segnalazione



- La denuncia ha ad oggetto un fatto di reato, mentre la segnalazione un affare civile ovvero la tutela dei diritti del minore
- Conseguentemente la mera diagnosi di disagio non può essere oggetto di denuncia ma eventualmente di segnalazione

Non occorre il consenso in caso di denuncia

- non si richiede il consenso informato dei genitori per operare la denuncia all'autorità giudiziaria di un reato di cui sia vittima un minore: se l'insegnante raccoglie direttamente la notizia del reato, egli è tenuto personalmente alla denuncia in forza del principio di legalità.
- Se siete stati informati di un possibile reato commesso da un minore (scambio di video, foto, messaggi infamanti, etc) si procede con la **SEGNALAZIONE SCRITTA** alla procura minorile

Obbligo di denuncia



La segnalazione assume un carattere di *obbligatorietà* (in caso di *notizia di reato*) qualora tale persona (o Istituzione) si trovi ad esercitare una funzione di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, così come avviene per insegnanti ed operatori socio-sanitari del Servizio pubblico (medici, psicologi, assistenti sociali)-art. 331 c.p.p.

Chi è p.u. o incaricato di p.s.



- ▶ - P.u. (art. 357 c.p.)= chi concorre a formare/manifestare la volontà dell'ente amm.vo e giudiziario con valore verso l'esterno o svolge una attività con poteri autoritativi/certificativi a prescindere dal grado
- ▶ -incaricato di ps (art. 358 cp)= chi svolge funzioni prive di potestà di imperio e di certificazioni documentale ma svolge comunque una attività pubblica propria dell'ente di appartenenza o con cui collabora. Sono escluse le attività meramente materiali

p.u. nella scuola



- In pratica chiunque svolga un pubblico servizio come dipendente di una Pubblica Amministrazione.
- Nell'ambito scolastico sono Pubblici Ufficiali i Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, gli Insegnanti, gli Psicopedagogisti.

L'incaricato di p.s. nella scuola

51

Nell'ambito scolastico, sono Operatori incaricati di Pubblico Servizio tutti gli operatori dei servizi scolastici privati (insegnanti, educatori, dirigenti, coordinatori) nonché tutto il personale educativo assistenziale che opera nella scuola pubblica pur essendo assunto in convenzione o dipendente da enti privati.

- Liberi professionisti che operano privatamente o nell'ambito delle strutture pubbliche ma con contratti libero professionali o in convenzione

Presupposti per la denuncia



- ▶ Se la scuola viene a conoscenza di notizia di reato ha l'obbligo di presentare denuncia all'Autorità giudiziaria se il fatto di reato è perseguibile d'ufficio
- ▶ È sufficiente il fumus (reato delineato nelle sue linee essenziali), non occorre la certezza del reato
- ▶ basta il sospetto sufficientemente fondato che il reato sia stato commesso
- ▶ Non basta però il mero sospetto di possibile futura attività illecita (Cass pen. Sez. V 26081/08)
- ▶ Non rilevano causa di non punibilità/estinzione del reato
- ▶ è sufficiente che la notizia sia pervenuta tramite segnalazione anonima purchè circostanziata

Come denunciare

53

- La denuncia deve essere presentata per iscritto e non in forma anonima in quanto dichiarazioni verbali ed anonime non hanno alcun peso in ambito giudiziario (non vale la sola telefonata)
- Nella segnalazione di sospetto reato ai danni di un minore, andranno citati e descritti in modo preciso i fatti e/o le situazioni che hanno fatto insorgere nell'operatore il sospetto stesso.
- La denuncia va fatta anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito

Denuncia tempestiva



- ▶ L'art. 331 c.p.p. secondo comma, pone l'obbligo di denuncia **SENZA RITARDO** ma non indica una scadenza precisa
- ▶ Occorre quindi trasmettere la denuncia in un margine ristretto di tempo e cioè non appena possibile tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro

Cosa non fare:

55

- solo la **Magistratura** sono competenti, in via esclusiva, per quanto concerne l'acquisizione delle prove
- La Scuola non ha compito d'indagine, pertanto, non devono essere posti in essere tutti quegli atti che potrebbero comportare un inquinamento della prova (per es. audizione di persone coinvolte, cancellazione dei video o altro), né sono ammissibili, nel senso di esclusione del reato, valutazioni del fatto, anch'esse di esclusiva competenza della Magistratura.

segretezza

56

Nel caso di segnalazione penale, non vale il principio di trasparenza. chi inoltra la segnalazione non può convocare i genitori e informarli dell'avvenuta denuncia; tali valutazioni spettano alla Procura della Repubblica, in quanto la denuncia è atto coperto da segreto istruttorio la cui divulgazione costituisce reato. Inoltre trattandosi di obbligo di legge non occorre il consenso dell'interessato (art. 24 co. 1 lett. a Dlvo196/03) I soggetti istituzionali che curano i rapporti con i familiari prenderanno pertanto contatto con la Procura per concordare se, come e quando la notizia può essere comunicata ai familiari del minore.

Cosa accade dopo la denuncia

57

- L'effetto della denuncia è, innanzitutto, quello di avviare il procedimento penale di accertamento della responsabilità dell'autore del reato.
- La segnalazione alla Magistratura Penale (o alla Polizia Giudiziaria) fa partire un'indagine al fine di appurare se vi è stato effettivamente un reato; se nella fase istruttoria delle indagini si raccolgono sufficienti elementi di prova, i presunti autori del reato saranno poi rinviati a giudizio.

I timori dell'operatore nella segnalazione/ denuncia

Timori nella segnalazione

59

Spesso l'operatore che vorrebbe fare una segnalazione è trattenuto dal timore di poter incorrere in pressioni, minacce o ritorsioni da parte dei genitori dell'autore del reato che, all'inizio, possono effettivamente avere reazioni emotive forti in quanto non riescono ancora a vivere la segnalazione come una opportunità di aiuto e anzi la percepiscono come una minaccia.

Tutela dell'operatore

60

E' importante sapere a questo proposito che sia il Pubblico Ufficiale che l'Operatore incaricato di Pubblico Servizio sono fortemente tutelati dalla legge: infatti arrecare offesa o minaccia a tali operatori nell'esercizio delle loro funzioni è un reato perseguibile d'ufficio

La conoscibilità di denuncia/segnalazione

61

Altro timore riguarda la conoscibilità da parte della famiglia o comunque del denunciato del nome di chi ha sporto la denuncia

E' conoscibile il nome di chi ha denunciato?

No! Fino a quando non ci sarà l'eventuale rinvio a giudizio dell'imputato e quindi il fascicolo viene messo a disposizione delle parti (imputato, avvocato,

Relatore



Dr. Luca Degiorgis

Pedagogista

***Consulente educativo del Centro Specialistico
contro il maltrattamento e abuso all'infanzia «Il
Faro» AUSL di Bologna
Giudice Onorario Minorile***



Grazie per l'attenzione